

### **Istituzione scuola obbligatoria di tirocinio formativo.**

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Alessandro Barca, delibera come di seguito.

- Visto l'art. 43 della legge 31-12-2012, n. 247;
- Visti gli artt. 15, 40, 41, 44, 45, 46 della legge 31-12-2012, n. 247;
- Visto l'art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31-12-2012, n. 247;
- Visto l'art. 73 del decreto-legge 21-6-2013, n. 69;
- Visto l'art. 37 del decreto-legge 6-7-2011, n. 98;
- Visto il Parere CNF del 26-5-2017;
- Visto il Parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato del 22-6-2017;
- Visto il D.M. Giustizia 9-2-2018, n. 17;
- Vista la Convenzione, rinnovata il 4-12-2014, tra Consiglio dell'Ordine Avvocati, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Associazione Mauro De Andrè (Associazione riconosciuta con D.M. Ministero Università e Ricerca Scientifica 2-12-1998, pubbl. in G.U. 30-12-1998) per la gestione in collaborazione della Scuola Forense intitolata all'Avv. Mauro De Andrè, per la formazione dei praticanti Avvocati iscritti nel Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Genova e degli altri Consigli del Distretto

#### **assume la seguente delibera:**

la Scuola Forense intitolata all'Avvocato "Mauro De Andrè", come sopra individuata e compartecipata, è la Scuola dell'Ordine degli Avvocati di Genova per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi degli articoli 29, comma 1, lett. c) e 43, comma 2, della legge 31-12-2012, n. 247 e 2 commi 5 e 6 del D.M. Giustizia 9-2-2018, n. 17, per i praticanti iscritti nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Genova e, tale Scuola, organizzerà, terrà i relativi corsi, curerà le verifiche intermedie e finali ai sensi di legge. I corsi avranno la durata di 180 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale.

Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel Registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi saranno organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile e maggio-ottobre. Le iscrizioni saranno

consentite almeno ogni 6 mesi.

Con apposita delibera da prendersi nel mese di **luglio** di ogni anno il Consiglio determinerà la quota di iscrizione all'intero corso di diciotto mesi, che potrà essere pagata anche semestralmente, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e dei compensi ai docenti.

La presente delibera si applicherà ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti dal 28/09/2018. I tirocinanti iscritti anteriormente al 28/09/2018 potranno partecipare a detta Scuola in maniera facoltativa.

Per ogni altro aspetto si rinvia al D.M. Giustizia 09/02/2018, n. 17.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito del Consiglio.